



COMUNE DI BREBBIA

Provincia di Varese

REGOLAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS COMUNALE

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 16 del 14/06/2012

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare e fissare i criteri di accesso al servizio di trasporto scolastico tramite scuolabus di proprietà del Comune.

Il servizio di trasporto scolastico, risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.

Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è svolto dal Comune nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio

Art. 2 - Finalità

Il trasporto scolastico è un servizio a domanda individuale che concorre a rendere effettivo il diritto allo studio, fino alla scuola dell'obbligo.

Il servizio è fornito dall'Amministrazione Comunale solo a richiesta degli utenti residenti, da e per le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria del territorio comunale di Brebbia.

Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione comunale, compatibilmente con le risorse disponibili, può utilizzare il proprio automezzo per organizzare servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione a iniziative didattiche educative scolastiche ed extrascolastiche, a competizioni sportive, attività turistiche culturali.

Art. 3 - Area di utenza

Per l'ammissione al servizio occorre che l'utente sia:

- iscritto presso le scuole: dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado del Comune di Brebbia,
- residente nel Comune di Brebbia, ovvero ospitato presso un suo parente entro il secondo grado residente in Brebbia

Art. 4 - Modalità di gestione

Il servizio, improntato secondo criteri di qualità, efficienza ed economicità, è gestito in economia dall'Ente mediante l'utilizzo esclusivo di scuolabus di proprietà comunale e personale proprio.

Per gli alunni della scuola dell'Infanzia è assicurata sempre la presenza di un accompagnatore sullo scuolabus, così come stabilito dal Decreto Ministeriale 31/1/97.

Art.5 - Funzionamento

Il funzionamento del servizio è assicurato dal Comune di Brebbia, utilizzando le specifiche figure professionali attinenti al servizio.

Nella preparazione dei piani organizzativi saranno tenute presenti eventuali proposte e richieste formulate dagli Organi Collegiali della scuola e dalla Direzione Scolastica.

I piani organizzativi saranno comunque predisposti, compatibilmente con i mezzi e le risorse disponibili, secondo i seguenti criteri:

- a) privilegiare la domanda di utenza dei residenti;
- b) fissare i tragitti e i punti di fermata tenendo conto il più possibile delle oggettive esigenze degli utenti e della sicurezza stradale;
- c) i tempi di percorrenza del servizio devono essere compatibili con i differenti orari d'ingresso ed uscita degli alunni, attraverso accordi con le organizzazioni scolastiche.

Qualora si dovessero verificare scioperi del personale addetto al servizio o del personale scolastico, per cui le entrate o uscite presso le sedi scolastiche fossero variate, il servizio non verrà garantito, se non in casi eccezionali e previa disponibilità di mezzi e personale.

Art.6 - Domanda d'iscrizione

Sono tenuti a presentare domanda d'iscrizione, sia coloro che intendono fruire del servizio per la prima volta sia coloro che intendono confermarlo, entro il 31 MAGGIO di ogni anno utilizzando l'apposito modulo che sarà recapitato ai potenziali utenti affinché l'Amministrazione Comunale possa stabilire sulla base delle domande pervenute, i percorsi, gli orari e le fermate.

Il soggetto richiedente deve obbligatoriamente dichiarare nella domanda di aver preso visione del presente regolamento e di accettarne tutte le condizioni senza alcuna riserva. Il presente regolamento sarà disponibile presso gli uffici comunali e sul sito del comune www.comune.brescia.va.it

Art. 7 - Domanda d'iscrizione al servizio incompleta

Qualora la domanda pervenga mancante di una qualche indicazione ritenuta essenziale, l'ufficio preposto del Comune di Brescia provvederà a richiederne, tramite lettera, l'integrazione.

La domanda non sarà accolta se entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della lettera riguardante l'inadempienza, non sarà pervenuto un esaustivo riscontro.

Qualora la domanda d'iscrizione al servizio trasporti pervenga oltre la data stabilita, essa sarà accettata con riserva si farà riferimento al successivo art. 9.

Art. 8 - Tariffe di contribuzione

La Giunta Comunale fissa per ogni anno scolastico le tariffe di contribuzione che gli utenti dovranno corrispondere.

Il pagamento dovrà essere effettuato presso gli uffici comunali entro le scadenze prefissate. Si provvederà in caso di ritardo del pagamento a inviare una lettera di sollecito. La mancata regolarizzazione comporterà la sospensione del servizio.

Su motivata proposta dei servizi sociali la Giunta valuterà l'eventuale esenzione totale o parziale dal pagamento della tariffa per specifiche situazioni.

Art. 9 - Iscrizione nel corso dell'anno

Nel caso l'iscrizione al servizio avvenga ad anno scolastico già avviato, si procederà ad ammissione su accertata disponibilità del posto.

La quota da pagare farà riferimento al mese in cui è stata prodotta la domanda.

Saranno valutati separatamente casi eccezionali quali trasferimenti etc.

Art. 10 - Sospensione dell'utenza

La mancanza d'iscrizione e l'irregolarità nel pagamento delle quote dovute dagli aventi diritto al servizio, comportano, se non sanate entro il mese successivo, la sospensione dell'utenza fino ad avvenuta regolarizzazione.

Art. 11 - Disdetta

Il soggetto ammesso al servizio può rinunciarvi presentando apposita comunicazione scritta al Comune di Brescia, un mese prima della cessazione di fruizione del servizio di trasporto.

Art.12 - Rimborso di tariffe pagate

Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale nel caso d'impossibilità a eseguire il servizio per un periodo inferiore a quindici giorni, per ragioni tecniche, programmazione calendario didattico o per altre cause di forza maggiore, come pure nel

caso di cessazione del servizio su richiesta dell'utente prima della fine dell'anno scolastico se non per motivo di trasferimento.

Art.13 - Sospensione del Servizio

Il servizio di trasporto scolastico potrebbe essere sospeso per cause di forza maggiore quali, ad esempio, indisponibilità del mezzo o del personale addetto. In questi casi sarà cura dell'Amministrazione avvisare tempestivamente le famiglie interessate.

Se nevica fin dalla mattinata o se avesse nevicato durante la notte, non sarà garantito il servizio sia di entrata sia di uscita;

Art. 14 - Piano di trasporto

L'Ufficio competente predispone ogni anno il piano annuale di trasporto scolastico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi.

Il Piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, nonché dei criteri e delle finalità stabilite al precedente articolo 1.

Il piano annuale viene articolato in percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico. Nel piano non potranno pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto. Il piano annuale potrà subire variazioni durante l'anno scolastico, sia per migliorare il servizio che per sopravvenute esigenze. In tal caso gli utenti saranno avvisati con congruo anticipo.

Art. 15 - Determinazione di percorsi, fermate e orari

I percorsi, le fermate e gli orari sono determinati lungo strade comunali e provinciali in funzione del rispetto delle norme del Codice della Strada.

La determinazione dei percorsi e delle fermate è stabilita, in base alle richieste ed esigenze degli utenti. Sarà cura dell'amministrazione comunale provvedere alla comunicazione di variazioni temporanee del percorso a causa di lavori e/o impedimenti della rete stradale.

Art.16 - Osservanza dei luoghi e degli orari di fermata da parte dei genitori

E' responsabilità del genitore o del suo delegato, essere puntualmente presente alle fermate opportunamente definite, almeno 5 minuti prima dell'arrivo dello scuolabus per vigilare sul ritorno dei ragazzi nelle abitazioni e sulla loro salita nell'automezzo assicurando quindi la loro presenza anche in caso di possibile ritardo dello scuolabus stesso. I genitori devono attendere sul lato destro del senso di marcia dello scuolabus. Ove il genitore o suo delegato maggiorenne fosse impossibilitato a prendere il ragazzo, dovrà tempestivamente avvisare l'ufficio comunale e comunque, in assenza dei genitori, l'alunno dovrà restare sullo scuolabus sino al termine del servizio per poi essere riportato presso la sede comunale dei Vigili Urbani dove un genitore o suo delegato dovrà prelevarlo, fornendo motivazione di tale mancanza, qualora non lo avesse già fatto preventivamente.

Questo inconveniente potrà verificarsi fino a tre volte, dopodiché il bambino non sarà più trasportato.

Il genitore dovrà dare eventualmente atto, al momento dell'iscrizione, che il figlio sia in grado di ritornare autonomamente alla propria abitazione, rimanendo responsabile comunque del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e la fermata. Tale possibilità è esclusa per i bambini della scuola dell'Infanzia.

L'amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

Ogni comunicazione per autisti in merito a variazioni di discesa da quella sottoscritta con

l'iscrizione, dovrà essere compilata su apposito modulo e sottoscritta dal genitore e consegnata agli uffici comunali.

Art. 17 - Comportamento degli alunni durante il trasporto

Agli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico è fatto divieto di:

- 1) appoggiarsi alle portiere e ai cristalli;
- 2) gettare oggetti dai finestrini dello scuolabus;
- 3) stare in piedi durante la marcia e le manovre dello scuolabus;
- 4) abbandonare i propri effetti all'interno dello scuolabus, per il cui smarrimento, in tal caso, sono direttamente responsabili;
- 5) danneggiare le vetture e provocare danni a sé o ad altri trasportati, e mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori o dell'autista;
- 6) tenere un comportamento scorretto nei confronti dei viaggiatori e dell'autista.

Per qualsiasi danno al mezzo di trasporto provocato dall'alunno, è direttamente responsabile il genitore o chi esercita la patria potestà, cui viene richiesto il risarcimento del danno.

E' fatto altresì obbligo agli alunni di osservare gli orari stabiliti per le fermate, gli autisti dello scuolabus non sono tenuti ad attendere gli alunni non presenti alle fermate nell'orario previsto.

L'autista non è tenuto a segnalare l'arrivo o la fermata dello scuolabus tramite segnale acustico.

Art. 18 - Segnalazioni sul comportamento scorretto degli alunni

Gli autisti dello scuolabus sono tenuti al rispetto dell'osservanza delle norme del presente regolamento sul comportamento degli alunni e devono provvedere ad un moderato richiamo verbale degli stessi in caso di condotta che ne viola il rispetto, compatibilmente e subordinatamente alla funzione della guida.

Qualora, nonostante il richiamo verbale, gli alunni perseverino nella violazione, gli autisti devono tempestivamente segnalare il fatto all'Ufficio comunale, il quale avvertirà la famiglia dell'alunno che si è comportato in modo scorretto.

Nel caso il comportamento dell'alunno non mutasse ingenerando all'interno del mezzo confusione o pericolo per gli stessi alunni trasportati, si provvederà, previa comunicazione alla famiglia, alla sospensione del servizio per cinque giorni consecutivi. Qualora tale comportamento non idoneo non cessasse, potrà essere disposta l'espulsione dell'alunno dal servizio, senza rimborso della tariffa versata.

Art.19 - Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio

Gli autisti comunali ed il personale preposto all'accompagnamento e sorveglianza dei minori, sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei confronti di tutti i trasportati.

Gli autisti sono tenuti ad avere la massima cura degli automezzi e degli strumenti ed attrezzature affidate loro e a rispettare gli orari prestabiliti.

Essi devono adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che durante le fermate. Hanno inoltre il dovere di controllare che l'alunno non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità, per cui la loro vigilanza deve essere svolta dal momento dell'affidamento sino alla discesa presso la scuola, o quando ad essa non si sostituisca quella dei genitori, o loro delegati maggiorenni.

Non risponderà invece di quelle situazioni di pericolo nelle fasi precedenti o successive al trasporto che siano determinate da causa diversa attribuibile alla potenziale vittima o a terzi.

La responsabilità del vettore che preleva l'alunno al termine delle lezioni scolastiche sussiste nel mero ambito del trasporto che ha conclusione con la discesa dell'utente alla fermata stabilita.

Art. 20 - Responsabilità dei genitori degli alunni

I genitori degli alunni o chi per loro esercita la patria potestà sono responsabili di ogni danno cagionato da fatto illecito dei propri figli all'interno del mezzo di trasporto. La conduzione del minore nel tragitto che va dalla fermata dell'automezzo alla sua abitazione compete ai genitori o ad altri soggetti maggiorenni da costoro incaricati; questi sono responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori che avviene durante tale tragitto.

Art. 21 - Assicurazioni

L'Amministrazione curerà che tutti i trasportati, i mezzi e gli autisti siano coperti da idonea polizza assicurativa, rinunciando espressamente ad azioni di rivalsa nei confronti degli autisti per danni connessi allo svolgimento del servizio trasporto scolastico, salvo quelli derivanti da condotta dolosa o colpa grave degli autisti stessi.

Art. 22 - Uscite scolastiche

I trasporti in favore di scolaresche delle scuole di cui all'art. 1, che intendano effettuare uscite di studio nell'ambito del territorio comunale e in località poste a breve distanza, che non pregiudichino, a causa della durata del servizio, la non ottemperanza a garantire i tradizionali servizi, potranno essere effettuate con i mezzi ed il personale comunale previo accordi con l'ufficio comunale responsabile del servizio.

Sarà cura dell'istituzione scolastica provvedere agli eventuali obblighi di copertura assicurativa degli alunni ed accompagnatori.

In casi di situazioni di emergenza e/o contingenti che richiedano l'opera degli autisti nell'arco della giornata lavorativa, le uscite saranno sospese.

Della sospensione verrà data comunicazione immediata alle autorità scolastiche, con l'indicazione delle motivazioni che l'hanno determinata.

Le uscite saranno gratuite-

Sarà consentita l'uscita dello scuolabus fuori comune a seconda della disponibilità della giornata;

Art. 23 - Durata, modifiche del regolamento

Il seguente regolamento ha durata quinquennale e in ogni caso resterà in vigore sino a quando non sarà modificato.

Ogni modifica al regolamento deve essere approvata dal Consiglio Comunale.